



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 25/CSAT del 27 dicembre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 23 dicembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti:** avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. Raffaele Cangiano.

**Ricorso della società FCD SANTA MARIA 2012 avverso C.U. 42 del 21.11.2019 – gara Alfanesse/Santa Maria 2012 del 17.11.2019 – Campionato Regionale di Prima categoria – girone F.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, audita la società, convocato l'arbitro e vista la produzione in atti, ritiene il reclamo solo parzialmente fondato. Ciò in quanto, il direttore di gara, opportunamente escusso, ha confermato quanto riportato nel referto e nel supplemento di rapporto, che hanno valenza fidefacente, in relazione all'identità dei calciatori espulsi dalla panchina. Tuttavia, atteso che il direttore di gara, in sede di audizione, ha riferito che il comportamento scorretto dei calciatori Di Lascio Gerardo e Giannatasio Paolo, entrati in campo dalla panchina, è consistito unicamente in proteste verbali, la Corte, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono ordinariamente assistere l'irrogazione del provvedimento disciplinare, ritiene equo ridurre per entrambi la sanzione inflitta. **P.Q.M.**

**la Corte sportiva d'appello territoriale**

#### DELIBERA

**di riformare *in parte qua* le sanzioni adottate e pubblicate sul C.U.42 del 21.11.2019 e per l'effetto di ridurre da otto (8) a cinque (5) le giornate di squalifica a carico dei calciatori Di Lascio Gerardo e Giannatasio Paolo. Nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 23.12.2019

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. Raffaele Cangiano.**

**Ricorso della società GRUPPO GIOVANI BANZANO avverso C.U.20 bis del 6.12.2019 D.P. Avellino – gara Avella Calcio/Gruppo Giovani Banzano del 30.11.2019 – Campionato Terza Categoria girone A (Prov. Avellino).**

La società Gruppo Giovani Banzano presentava ricorso avverso la delibera del GST, pubblicata sul C.U. n.20 bis del 6/12/2019 del. Prov. Avellino, a mezzo raccomandata pervenuta alla segreteria del Comitato Regionale Campania in data 17/12/2019. Tale reclamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del CGS, deve considerarsi inammissibile infatti la società reclamante in data 6/12/19 preannunciava ritualmente il reclamo con richiesta al Comitato Regionale Campano degli atti ufficiali. Tali atti venivano trasmessi dalla segreteria di questa CSAT alla società reclamante in data 9/12/19 e in data 4/12/19 per cui il reclamo doveva essere depositato entro cinque (5) giorni occorrenti dal giorno in cui la stessa ha ricevuto copie di documenti. Alla luce di quanto esposto, verificato che il reclamo è pervenuto in data 17/12/19. **P.Q.M.**

**la Corte sportiva d'appello territoriale**

**DELIBERA**

**Dichiara inammissibile il reclamo; ordina di incamerarsi prelevandolo dal fondo cauzionale della società Gruppo Giovani Banzano.**

Così deciso in Napoli, in data 23.12.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. Raffaele Cangiano.**

**Ricorso della società ASSOCALCIO TERZO TEMPO - C.U.12/GST del 28.11.2019 – gara Pigna / Assocalcio Terzo Tempo del 2.11.2019 – Campionato giovanissimi regionali.**

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va: accolto. Invero, la società Assocalcio Terzo Tempo proponeva reclamo avverso la delibera del G.S.T. – C.U.12 del 28.11.2019, che aveva rilevato che il preannuncio di reclamo era stato tardivamente presentato il 4.11.2019. Dall'esame degli atti, verificato che la gara è stata disputata sabato 2.11.2019, il preannuncio di reclamo doveva essere depositato entro le 24 ore successive alla gara e cioè il 4.11.2019 essendo il giorno 3.11.2019 domenica. Alla luce di quanto esposto la Corte Sportiva d'Appello, letto l'art.78 del C.G.S., ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dal G.S. e così provvede. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto annulla la decisione impugnata. Rinvia per l'esame del merito del reclamo al G.S.T.; nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 23.12.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. F. Mottola, avv. Pecorella, avv. I. Simeone, dott. Raffaele Cangiano.**

**Ricorso della società A.S.D. BELVEDERE 1998 - C.U.36/C5 del 12.12.2019 – gara Green Park / Belvedere 1998 del 7.12.2019 – Campionato di Calcio a Cinque serie C2.**

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società Belvedere 1998 proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitta dal G.S.T. nei confronti del calciatore Di Vece Mattia evidenziava che il Di Vece non aveva in alcun modo toccato l'arbitro, né questi aveva mai toccato la rete metallica di recinzione spinto dal calciatore che si era limitato a reagire verbalmente con urla e male parole nei suoi confronti dopo un suo provvedimento. Chiedevo, pertanto, una riduzione della sanzione. La Corte Sportiva, letti il referto di gara, il reclamo e gli atti di gara, sentita la società in sede di audizione di udienza, ritiene l'impugnativa, così come proposta, parzialmente accoglibile al fine di adeguare la sanzione che appare eccessiva rispetto a quanto riscontrata dal referto arbitrale. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo e ridurre la squalifica del calciatore Di Vece Mattia a quattro giornate; nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 23.12.2019

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 27 dicembre 2019.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**